

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA E L'UNIONE LOMBARDA "TERRE DI PIEVI E CASTELLI" PER LA DISCIPLINA DELLA DELEGA AL PRIMO DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

TRA

**COMUNE DI CREMONA** -di seguito indicato Comune-con sede in piazza del Comune, 8-26100 Cremona-CF/P.IVA 00297960197 , nella persona del \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale

E

**UNIONE LOMBARDA "TERRE DI PIEVI E CASTELLI"** di seguito indicato UNIONE-, con sede in piazza Roma, 1-26038 Torre de' Picenardi (CR)- CF/P.IVA 01598019, nella persona del Segretario dell'Unione pro tempore dott. VINCENZO RUSSO il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale persona del Presidente

**Premesso che**

- l'Unione con nota del 15.11.2022, prot. n. 3018 (acquista al prot. del Comune di Cremona n. 86497 ) ha rappresentato l'interesse a stipulare una convenzione con il Comune per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di disporre di una adeguata struttura che assicuri terzietà e imparzialità in procedimenti delicati che coinvolgono dipendenti di un ente di piccole dimensioni;

**Considerato che**

- con l'entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, apportate dal D.Lgs. n. 75/2017, è stata definita una nuova disciplina dei procedimenti disciplinari, che rafforza il ruolo dell'ufficio preposto alla gestione di questa competenza (UPD), in quanto ai dirigenti/responsabili è riservata solamente la irrogazione della sanzione del rimprovero verbale mentre tutti gli altri procedimenti sono demandati a detto ufficio;

**Dato atto che**

- la presente convenzione consente all'Unione di alleggerire le proprie già numerose incombenze in materia di personale avvalendosi delle competenze e del supporto del Comune;

**Ritenuto necessario**

- disciplinare finalità, oggetto e tempi di esercizio della delega in materia di procedimenti disciplinari mediante apposita convenzione, il cui schema è stato formalmente approvato, rispettivamente, con delibera del Consiglio Comunale n. ... del ... e con delibera del Consiglio dell'Unione n. .. del .....

**Tanto premesso, si stipula e si conviene quanto segue:**

## **ART. 1 DELEGA AL COMUNE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. L'UNIONE delega al Comune, che accetta, la funzione disciplinare e, precisamente, la gestione dei procedimenti disciplinari per le infrazioni, commesse da personale con qualifica non dirigenziale, punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale.
2. L'UNIONE individua, pertanto, quale ufficio per detti procedimenti disciplinari, l'ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) istituito presso il Comune, ai sensi dell'art.18-bis del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di quest'ultimo.
3. Per le sanzioni di minore gravità, per le quali è prevista la irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare rimane nella competenza dei responsabili dell'Unione.
4. L'UNIONE provvederà a fornire all'interno dell'ente ampia comunicazione ai propri dipendenti in ordine alla sottoscrizione della presente convenzione.

## **ART. 2 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'UNIONE PER I PROCEDIMENTI EX ART. 55-BIS D.LGS. 165/01 ("Forme e termini del procedimento disciplinare")**

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'art.55-bis, comma 4, D.lgs.165/2001, il Segretario dell'Unione/responsabile della struttura, presso la quale presta servizio il dipendente, segnala all'UPD comunale al seguente indirizzo mail [dirigente.scio@comune.cremona.it](mailto:dirigente.scio@comune.cremona.it) con la massima tempestività, e, comunque, entro dieci giorni, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
2. La segnalazione dovrà essere redatta in modo chiaro, completo e circostanziato. L'estensore della medesima dovrà rendersi disponibile, entro i successivi tre giorni, per un confronto con il presidente dell'UPD, così come successivamente nel corso della istruttoria secondo le richieste di quest'ultimo.
3. La comunicazione degli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente è effettuata per via telematica a cura dell'Unione all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dalla loro adozione.

## **ART. 3 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'UNIONE PER I PROCEDIMENTI EX ART. 55-QUATER, COMMA 3-BIS, D.LGS. 165/01 ("Licenziamento disciplinare")**

1. Nel caso di cui all'art.55-quater, comma 3-bis, D.lgs.165/2001, allorchè, accertata la falsa attestazione in servizio in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il Segretario dell'Unione/responsabile della struttura, in cui il dipendente lavora, disponga la immediata sospensione cautelare, procede contestualmente alla contestazione dell'addebito e alla convocazione del dipendente innanzi all'UPD, previo accordo sulla data con l'UPD medesimo.
2. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, di cui al medesimo articolo, comma 3-quater, sono effettuate a cura dell'Unione entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Ugualmente è effettuata a cura dell'Unione la comunicazione ai sensi del comma 3-sexies dei provvedimenti di cui ai commi 3-bis (provvedimento di sospensione) e 3-ter (contestazione dell'addebito) così come i provvedimenti conclusivi.

#### **ART. 4 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO AL COMUNE**

1. Successivamente alla segnalazione dell'Unione di cui all'art.2, l'UDP procede alla contestazione scritta dell'addebito con contestuale convocazione, istruisce e conclude il procedimento entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
2. Successivamente alla contestazione di cui all'art. 3 l'UDP istruisce e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione dell'addebito da parte del dipendente.
3. In ogni caso la violazione del termine non comporta decadenza dall'azione disciplinare purché, come previsto dall'art.55-quater, comma 3-ter D.lgs.165/2001, non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine di 120 giorni di cui al comma che precede.
4. A valle della istruttoria, l'UDP trasmetterà il provvedimento di archiviazione o di irrogazione della sanzione all'Unione entro i tre giorni successivi alla adozione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, affinché sia notificato al dipendente.
5. Richiamati gli artt. 417-bis e 413, comma 5, c.p.c., in caso di impugnativa della sanzione, il Comune nel giudizio di primo grado coadiuva e supporta l'Unione qualora quest'ultima decida di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.

#### **ART. 5 DURATA, CONDIZIONI ECONOMICHE, RECESSO**

1. La presente convenzione ha **durata annuale con decorrenza dall'1/1/2023 e scadenza al 31.12.2023.**
2. I procedimenti disciplinari in corso alla data del 31.12.2023 saranno portati a termine a cura dell'UPD nell'esercizio della presente delega.
3. Per la gestione fino ad un massimo di due procedimenti disciplinari l'Unione è tenuta a versare al Comune, entro la data del 30 giugno 2023, l'importo **complessivo di € 250,00**; per ogni procedimento disciplinare ulteriore l'Unione verserà al Comune un **importo pari ad € 100,00.**
3. L'UNIONE è tenuta a versare al COMUNE, entro la data del 30 giugno 2023, l'importo complessivo di **€ 250,00 (eur ducentocinquanta/00)**. Dal terzo procedimento disciplinare attivato nell'anno di riferimento l'UNIONE verserà al COMUNE un ulteriore importo pari ad **€ 100,00 (eur cento/00)** per ciascun procedimento.
4. È facoltà dell'UNIONE recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione mediante pec con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni; il recesso ha effetto dal primo del mese successivo a quello della comunicazione nel rispetto del termine di preavviso.
5. Qualora alla data del recesso sia pendente un procedimento disciplinare, l'UPD è tenuto alla conclusione del procedimento disciplinare.

#### **Art. 6 RISERVATEZZA E PRIVACY**

1. Al fine di dare esecuzione alla presente convenzione, le parti hanno necessità di scambiarsi informazioni di natura riservata e, pertanto, agiscono in modo da garantire che le stesse rimangano riservate, impegnandosi a trattare e gestire i dati di cui alla presente convenzione nel rispetto della massima riservatezza.

2. Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti al precedente punto 1.
3. Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base alla presente convenzione.
4. Il trattamento di eventuali dati personali e/o particolari ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 163/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation o GDPR*)

#### **Art. 7 SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.
2. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

#### **Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente ed in caso di sopravvenienze normative che incidano sulla disciplina richiamata negli articoli precedenti, le stesse devono intendersi a superamento ex lege della medesima disciplina.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

II COMUNE DI CREMONA

L'UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI E CASTELLI